

ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

A cura dell' avvocato Nicola Cioffi di Napoli.

(Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.)

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

CAPO III

DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Art. 61

Il consulente tecnico

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica (cfr. artt. 191, 217, 259, 260, 424, 441, 445, 689 c.p.c.; 419 c.c.).

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice (cfr. artt. 13 e ss., 146 disp. att. c.p.c.).

Art. 68

Altri ausiliari

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

CAPO I *DELLE PARTI*

Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale

L'istanza (121,125) per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa (65 att. c.c.).

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto (135). Questo è comunicato (136) al pubblico ministero affinché provochi, quando occorrono, provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

**TITOLO V
DEI POTERI DEL GIUDICE**

Art. 112

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

L'istanza (121,125) per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa (65 att. c.c.). Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto (135). Questo è comunicato (136) al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

**TITOLO VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI**

**CAPO I
DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI**

**Sezione I
Degli atti in generale**

Art. 124

Interrogazione del sordo e del muto

Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'art. 122 ultimo comma.

**LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE**

**TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE**

**CAPO II
DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA**

**Sezione III
Dell'istruzione probatoria**

§ 1

Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Art. 191

Nomina del consulente tecnico

Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'art. 187, ultimo comma, o con altra successiva, nomina un consulente tecnico(22 ss., 89 att) e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire (201,696). Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

§ 4

Del riconoscimento e della verifica della scrittura privata

Art. 217

Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

Quando è chiesta la verifica, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico (61, 191 ss) e provvede all'ammissione delle altre prove (183, 188).

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quella la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta (215) oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico (2703 c.c.).

§5

Della querela di falso

Art. 224

Sequestro del documento

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel Codice di procedura penale (253 c.p.p), dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova (98 att).

§9

Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti

Art. 259

Modo dell'ispezione

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore (260), assistito, quando occorre, da un consulente tecnico (61 ss., 194), anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'art. 203 (108 att.) .

Art. 260

Ispezione corporale

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico (194; 90, 92 att).

all'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona (118; 93 att; 13 cos.).

Art. 261

Riproduzione, copie ed esperimenti

Il giudice istruttore può disporre (176, 202) che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti (2712, 2714, 2719 c.c.) e luoghi e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Eguale, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica. Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto (68) che presta giuramento a norma dell'art. 193.

TITOLO IV
NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Sezione II
Del procedimento

§1
Del procedimento di primo grado

Art. 424

Assistenza del consulente tecnico

Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'art. 61 (191; 145, 146 att.). A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale (126, 130) salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

§2
Delle impugnazioni

Art. 441

Consulente tecnico in appello

Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'art. 437, può nominare un consulente tecnico (61, 191, 424; 145, 146 att.) rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'art. 423.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

CAPO II
DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
OBBLIGATORIE

Art. 445

Consulente tecnico

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 (61,191; 145, 146 att.)

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'art. 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO I
DELL' ESPROPRIAZIONE FORZATA

CAPO I
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE

Sezione II
Del Pignoramento

Art. 492

Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di

ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.

CAPO II ***DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE***

Sezione III ***Dell'assegnazione e della vendita***

Art. 532 **Vendita a mezzo di commissionario**

Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.

Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario¹. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.

Se il valore delle cose risulta dal listino di Borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

CAPO IV
DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Sezione III
Della vendita e dell'assegnazione

§1
Disposizioni generali

Art. 568
Determinazione del valore dell'immobile

Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.

Per il diritto del direttorio(957 ss.cc.), il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.

Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato(68; 161 att.).

CAPO III
DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Sezione III
Della vendita e della assegnazione

§ 3
Vendita con incanto

Art. 591-bis. (1)
Delega delle operazioni di vendita

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il professionista delegato provvede:

- 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
- 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
- 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
- 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
- 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

- 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
- 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
- 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
- 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
- 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
- 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
- 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
- 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Articolo così modificato dal [D.L. 35/2005](#) e dalla [legge 263/2005](#) con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Il testo precedente recitava:

"Art. 591-bis. (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

- 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;
- 2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
- 3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
- 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
- 5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
- 6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
- 7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti.

Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985. Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale F sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo;

al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto

Art. 592

Nomina dell'amministratore giudiziario

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile (591) è disposta per un tempo non superiore a tre anni (595) e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato (159 att)², oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

CAPO I DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 676.

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Art. 696.

(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. (1) (2). L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.(3)

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. (4)

Il presidente del tribunale [*il pretore*] (5) o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

(3) Periodo aggiunto dal [D.L. 35/2005](#) con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(4) Comma aggiunto dal [D.L. 35/2005](#) con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(5) Parole soppresse dal [Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#).

Art. 696-bis. (1)

(Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) Articolo aggiunto dal [D.L. 35/2005](#) con decorrenza dal 1 marzo 2006.

TITOLO II

DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE

CAPO I

DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Art. 717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.

Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.

TITOLO IV

DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 759.

(Informazioni e nomina del custode)

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

Art. 769.

Istanza

L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale .

L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

Il tribunale provvede con decreto.

Art. 782.

Vigilanza del giudice

L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice . Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice .

**TITOLO V
DELLO SCIoglimento DI COMUNIONI**

Art. 787.

Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il **professionista delegato** procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

**TITOLO VIII
DELL'ARBITRATO**

CAPO I

DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO (1)

(1) Capo così modificato dal [Dlgs. 40/2006](#).

Il testo precedente recitava:

"Capo I: DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA"

Art. 809. (1)

Numero degli arbitri

Gli arbitri possono essere uno o piu', purché in numero dispari.

La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.

Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

NDR: di seguito agli artt.22-23 si riporta la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione con la quale si afferma che le suddette norme hanno natura e finalità semplicemente direttive e prevale la scelta discrezionale del giudice nella individuazione del professionista cui assegnare l'incarico.

Titolo II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

CAPO II DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE

Sezione I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 22

Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la Corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

§

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 21.01.1982, n. 412

MASSIMA: PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA

Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive; pertanto, la scelta di tale ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e la inosservanza di tali norme non produce alcuna nullità, non avendo esse carattere cogente. Né tale carattere può evincersi, nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, dall'art. 146 disp. att. cod. proc. civ. (il quale prescrive che nell'albo

dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi suindicati, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro), in quanto l'obbligo dell'iscrizione di tali professionisti - nel quale si sostanzia la portata innovativa della norma - è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo, non al giudice, e non introduce, perciò, un limite al potere di scelta di quest'ultimo.

§

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Sentenza 26.04.1983, n. 2834

MASSIMA: PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA

Pur contrastando con il primo comma dell'art. 22 disp. att. cod. proc. civ., la nomina di un consulente tecnico di ufficio iscritto nell'albo di un tribunale diverso da quello in cui ha sede il giudice investito della causa non integra alcuna ipotesi di nullità e non determina violazione del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della costituzione, salvo che la nomina stessa si risolva in un'oggettiva difficoltà di entità tale da pregiudicare in modo assoluto l'esercizio di questo diritto. Del pari, resta priva di conseguenze l'inosservanza della disposizione del secondo comma dell'art. 22 citato - comunicazione motivata della nomina del C.T. al presidente del tribunale - che, peraltro, riferendosi ad un obbligo del giudice istruttore, non è applicabile nel caso in cui si tratti di nomina disposta dal collegio (come, nella specie, nel giudizio di appello in tema di pensione d'invalidità).

§

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Sentenza 28.01.1985, n. 453

MASSIMA: PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI

Le norme contenute nel secondo comma dell'art. 61 cod. proc. civ. e nell'art. 22 delle relative disposizioni di attuazione non hanno carattere cogente e, pertanto, l'inosservanza di esse da parte del giudice del merito, che, secondo il suo apprezzamento discrezionale, affidi l'incarico a consulente iscritto nell'albo di altro tribunale o non iscritto in alcun albo e non indichi nel provvedimento i motivi di tale scelta, non produce alcuna nullità e non è censurabile in sede di legittimità.

§

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Sentenza 24.01.1986, n. 481

MASSIMA: PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - SCELTE DEL CONSULENTE

Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive; pertanto, la scelta di tale ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di

appartenenza ed alla sua competenza qualificata, e' riservata allo apprezzamento discrezionale del giudice del merito e l'inosservanza di dette norme non produce alcuna nullita', non avendo esse carattere conseguente. Ne' tale carattere puo' evincersi, nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, dall'art. 146 disp. att. c.p.c. (il quale prescrive che nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere inclusi i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro), in quanto l'obbligo dell'iscrizione di tali professionisti - nel quale si sostanzia la portata innovativa della norma - e' rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo, non al giudice, e non introduce, percio', un limite al potere di scelta di quest'ultimo.

§

**Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Sentenza 18.03.1987, n. 2751**

MASSIMA: L'ART. 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1975 N. 780 - IL QUALE, DETTANDO IL NUOVO

L'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 - il quale, dettando il nuovo testo dell'art. 145 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ha stabilito il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore, o dei superstiti, nel caso di inabilita', o di morte, causata da silicosi o asbestosi, anche di minima gravita', associata a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, e non piu' (come era per l'originario art. 145) nel solo caso di associazione delle malattie professionali con la tubercolosi polmonare - non ha peraltro introdotto una presunzione assoluta di causalita' tra silicosi o asbestosi ed inabilita' o decesso; pertanto, il nesso eziologico tra una di tali malattie e l'evento assicurato deve essere in concreto accertato anche nel caso di associazione della tecnopatia ad altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio essendo in tal caso richiesto che le dette affezioni abbiano concorso alla produzione dell'inabilita' indennizzabile o del decesso insieme con la malattia professionale ovvero ne abbiano influenzato il processo formativo ed evolutivo.

§

**Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Sentenza 19.02.1990, n. 1211**

MASSIMA: PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI UN ESPERTO NON ISCRITTO NELL'ALBO EX ART. 146 DISP. ATT. COD. PROC. CIV.

La previsione, da parte dell'art. 146 disp. att. cod. proc. civ., di un albo dei consulenti tecnici (comprendente i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro) per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali tende solo ad agevolare la scelta dell'ausiliare tra professionisti maggiormente esperti, ma non obbliga il giudice del lavoro a scegliere il consulente solo fra tali professionisti, non essendo comminata alcuna nullita' per il caso in cui la scelta cada su di un esperto non iscritto nell'albo.

§

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Sentenza 17.02.1992, n. 1947

MASSIMA: PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN TEMA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE

Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, la nomina (a consulente tecnico di ufficio) di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, atteso che le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive e che l'obbligo d'iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale (ed assistenziale) è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.

§

Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 12.04.2001, n. 5473

MASSIMA: PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - EFFETTI

Le norme art. degli 61 cod. proc. civ. e 13 e 22, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ. relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; conseguentemente la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.